

# **INDIRIZZI OPERATIVI PER LA DISCIPLINA DELLE PRESTAZIONI DI TIPO ACCESSORIO ED OCCASIONALE A MEZZO VOUCHER (BUONI LAVORO)**

## **Art.1 OGGETTO**

1. Gli indirizzi operativi disciplinano le modalità di svolgimento di prestazione di tipo accessorio ed occasionale da parte di singoli cittadini.
2. Il Comune di Pastrengo riconosce e valorizza la funzione sociale dell'attività di prestazione di servizi ed opere accessorie ed occasionali svolte nel territorio comunale, promuove e favorisce l'apporto di persone singole e gruppi alle iniziative promosse dal Comune e dirette al conseguimento di finalità nel campo sociale, ambientale e della solidarietà civile;
3. Il servizio è svolto da cittadini, nei presenti indirizzi operativi indicati anche come collaboratori, in forma volontaria e remunerata attraverso gli appositi voucher (buoni lavoro) e investe le attività di cui al successivo articolo, nelle quali il Comune ha l'obbligo o l'opportunità di intervenire per norme di legge, statuarie o regolamentari e va ad integrare il servizio già svolto direttamente dai dipendenti comunali.

## **Art.2 AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Le prestazione accessorie ed occasionali possono essere effettuate, nel rispetto delle norme di legge vigenti e dei soggetti collaboratori, per i seguenti servizi:
  - a) Assistenza scolastica, comprensiva del supporto alla Polizia Municipale per i servizi di regolamentazione della circolazione;
  - b) manutenzione aree verdi, aiuole ed utilizzo aree comunali a verde, pulizia di aree comunali;
  - c) supporto alla vigilanza di edifici scolastici, aree verdi, parchi gioco, ecopiazze;
  - d) servizi alla persona, con particolare riguardo agli anziani, minori e disabili, anche con utilizzo automezzi comunali;
  - e) cerimonie religiose, manifestazioni a carattere culturale, sportivo e civile, anche come supporto alla Polizia Municipale.

Art.3  
REQUISITI RICHIESTI

1. Le persone che intendono svolgere le attività relative al servizio debbono possedere i seguenti requisiti:
    - a) Residenza nel Comune di Pastrengo;
    - b) età non inferiore ad anni 18 e non superiore a 75;
    - c) idoneità psico-fisica accertata a mezzo certificato del medico curante.
  2. Possono svolgere il servizio suddetto anche cittadini pensionati per invalidità o disabili; il loro utilizzo sarà compatibile con la condizione fisica.
- Restano salvi specifici requisiti richiesti dalla legge.

Art.4  
FORMAZIONE ALBO DEI COLLABORATORI  
OCCASIONALI COMUNALI

1. Entro il 31 Marzo di ogni anno e, in fase di prima applicazione dei presenti indirizzi operativi entro il 15 ottobre 2011, l'Amministrazione Comunale pubblicherà l'elenco dei settori di attività nei quali si prevede la necessità di utilizzo dei volontari.
2. Le persone interessate invieranno la loro adesione, in carta semplice, al protocollo generale del Comune . Le domande dovranno indicare il possesso dei requisiti richiesti, l'attività che si intende svolgere, la disponibilità giornaliera e di durata del servizio di volontariato offerto.
3. Ricevute le domande e valutati i requisiti i volontari verranno inseriti in un apposito albo dei collaboratori occasionali comunali che verrà pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune.
4. I collaboratori occasionali inseriti nell'albo verranno utilizzati in base ad un piano di impiego concordato con gli interessati, tenuto conto degli interessi, capacità e potenzialità dei singoli.
5. Prima di avviare il servizio, verrà attivato un breve e sintetico momento di formazione al fine di fornire le informazioni di base necessarie.

Art. 5  
IMPEGNI ED OBBLIGHI DEI COLLABORATORI OCCASIONALI

1. Ciascun collaboratore occasionale svolgerà le proprie mansioni secondo l'orario e le disposizioni assegnate, non dovrà eccedere e mettere a rischio la propria e l'altrui incolumità e dovrà tenere un comportamento adeguato improntato al rispetto ed alla tolleranza, sviluppando lo spirito di solidarietà e servizio nei confronti delle persone e delle istituzioni cittadine.
2. Qualora un collaboratore occasionale, assuma comportamenti gravemente sconvenienti, lesivi per persone o cose, o che in ogni caso possano compromettere o contravvenire all'immagine e/o alle finalità del servizio, si applicano le sanzioni di richiamo o espulsione dal servizio stesso.
3. L'affidabilità e la puntualità sono requisiti necessari per chi presta servizio di collaborazione occasionale.

In caso di impedimento per malattia od altre cause il collaboratore occasionale deve dare tempestiva informazione all'ufficio comunale competente.

Art.6  
CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO DI  
COLLABORATORE OCCASIONALE COMUNALE

1. Gli incarichi ricadenti negli ambiti di applicazione di cui all' Art. 2 del presente regolamento dovranno essere assegnati ai collaboratori occasionali iscritti nell'apposito albo privilegiando le persone che documentino, mediante certificati e/o opportune dichiarazioni, di trovarsi in una delle seguenti condizioni:
  - a) Soggetti aventi un indicatore ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) non superiore ad euro 20.000,00 avente ad oggetto i redditi del nucleo familiare relativi all'anno precedente la domanda;
  - b) lavoratori dipendenti oggetto di sospensioni dell'attività lavorativa per cassa integrazione guadagni ordinaria, straordinaria e in deroga o di sospensioni che danno diritto alla corresponsione della indennità di disoccupazione;

- c) lavoratori dipendenti aventi i requisiti per la riscossione dell'indennità di mobilità;
- d) lavoratori dipendenti aventi i requisiti per la riscossione della indennità di disoccupazione ordinaria, con requisiti ridotti o speciale edile;
- e) soggetti comunque disoccupati.

Restano salvi ulteriori requisiti di legge.

2. La Giunta Comunale si riserva il diritto di valutare ogni singola richiesta tenuto conto dei criteri di assegnazione di cui al comma 1.

#### Art.7

### DURATA DEL SERVIZIO DI COLLABORATORE OCCASIONALE COMUNALE

1. La durata del servizio di collaboratore occasionale non potrà eccedere il periodo di mesi tre consecutivi.
2. La Giunta Comunale si riserva il diritto di prorogare tale termine per motivi di particolare necessità.
3. In ogni caso, il prestatore di attività di natura occasionale accessoria non potrà percepire dal committente, Comune di Pastrengo, compensi superiori ad euro 5.000,00 lordi nel corso di un anno solare. Per i percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito (cassaintegrati, lavoratori in mobilità, titolari di disoccupazione ordinaria e di disoccupazione speciale per l'edilizia) l'accesso al lavoro occasionale accessorio è ammesso nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento.

#### Art.8

### COMPENSI

1. Il collaboratore occasionale viene remunerato attraverso gli appositi buoni lavoro (voucher) che garantiscono copertura previdenziale presso l'INPS e assicurativa presso l'INAIL. Il compenso viene determinato da un accordo tra le parti su base oraria, giornaliera o a forfait, secondo la tipologia di prestazione effettuata.

2. Lo svolgimento di lavoro occasionale non dà diritto a prestazioni di malattia, di maternità, di disoccupazione nè ad assegni per il nucleo familiare. Non verrà stipulato alcun contratto di lavoro; i soggetti prestatori di lavoro accessorio non matureranno ferie, Tfr, trasferte o straordinari.

#### Art.9 RINUNCIA E REVOCA

1. I collaboratori occasionali possono rinunciare al servizio avvisando per iscritto nei tempi stabiliti e concordati con il responsabile del procedimento.
2. L'amministrazione può revocare l'incarico di collaboratore occasionale in caso di inadempienza, irregolarità riscontrate, o comportamenti ritenuti lesivi dell'immagine del committente o verso la cittadinanza.

#### Art.10 ASSICURAZIONE E MEZZI

1. I collaboratori occasionali che svolgono il loro servizio utilizzando gli automezzi comunali, sono assicurati sia per gli infortuni derivanti da eventuali incidenti stradali, sia per la responsabilità civile verso terzi, in aggiunta alle tutele previste dai voucher.
2. Il Comune fornirà, a propria cura e spese, al collaboratore occasionale tutti i mezzi, le attrezzature o gli indumenti necessari allo svolgimento del servizio. Tutto il materiale verrà riconsegnato al responsabile in caso di cessazione dal servizio. Il collaboratore occasionale sarà inoltre dotato di apposito tesserino di riconoscimento.

#### Art. 11 NORME DI RINVIO - ENTRATA IN VIGORE

1. Il Comune di Pastrengo si adeguerà automaticamente a qualsivoglia eventuale modifica delle norme che disciplinano le prestazioni di lavoro occasionale.
2. Il presente regolamento entra in vigore all'esito dell'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune per 30 giorni, fatta salva l'esecutività della deliberazione di approvazione.